

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Durata

Ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile è costituita l'associazione denominata DILIGENTIA ETS - Associazione Italici per la Responsabilità d'Impresa e Sviluppo Sostenibile

in breve DILIGENTIA ETS

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente agli associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Sede - Delegazioni territoriali

L'Associazione ha sede in Milano. Gli uffici della sede potranno essere trasferiti nell'ambito dello stesso comune con delibera del Consiglio Direttivo. Tale modifica non rappresenta modifica dello statuto. L'istituzione di uno o più uffici operativi, senza rappresentanza stabile, in altre località del territorio nazionale e all'estero, rientra tra i poteri del Consiglio Direttivo, che provvederà a tal riguardo ad informare tempestivamente gli associati.

Art. 3 - Scopo

L'associazione promuove la cultura e la pratica della responsabilità sociale su tutti gli aspetti economici, sociali e ambientali e persegue gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile

L'Associazione favorisce l'interazione tra Istituzioni, Associazioni, imprese e individui della comunità globale di ispirazione italiana che condividono l'aspirazione di:

- a) promuovere la diffusione e la condivisione di conoscenze nell'ambito della responsabilità sociale tra imprenditori, manager, professionisti, docenti, amministratori pubblici, come leva competitiva per lo sviluppo economico delle organizzazioni italiane nel mondo;
- b) promuovere la diffusione e il rispetto di linee guida di organizzazioni internazionali (es.: Nazioni Unite, OCSE, ILO), normative cogenti (Es. Regolamenti e Direttive EU) e norme di enti di normazione (ISO/IEC/UNI/CEI) sui temi della responsabilità sociale, dei rischi non finanziari e dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione alla prospettiva della valutazione dei rischi futuri nonché di programmi di verifica e validazione conformi a tali norme
- c) promuovere e valorizzare le imprese e i professionisti della comunità degli Italiani nel mondo che si distinguono per gli approcci e i risultati conseguiti su tutti gli aspetti della responsabilità sociale;
- d) promuovere gli investimenti, il consumo e l'acquisto responsabili nelle relazioni tra imprese lungo le filiere di fornitura;
- e) favorire lo sviluppo di relazioni e rapporti culturali con Enti, Associazioni e imprese in Italia e nel mondo aventi interesse su tutti gli aspetti della responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile;
- f) sviluppare, gestire e promuovere sul mercato modelli e schemi di

valutazione della conformità nel rispetto delle norme internazionali per l'accreditamento, finalizzati a misurare, con adeguate metriche, l'applicazione dei principi di gestione responsabile delle organizzazioni e delle relative competenze.

A questo fine l'Associazione promuove idee, protocolli, programmi, tecnologie, prodotti e competenze orientate allo sviluppo e alla diffusione di una via Italica alla responsabilità per lo sviluppo sostenibile.

Art. 4 Carattere dell'Associazione

L'Associazione è di natura privata, con sede in Italia ed ha carattere transnazionale rivolgendosi esplicitamente alla comunità degli Italici nel mondo.

L'Associazione si caratterizza per l'elettività delle cariche associative.

Essa non dipende da nessun movimento politico, organizzazione sindacale e confessione religiosa. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi per la propria attività e per la fornitura delle prestazioni ai soci. Egualmente, essa può promuovere, svolgere o partecipare ad attività imprenditoriali, purché strumentali e finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di società finalizzate alla prestazione di servizi ai soci.

L'Associazione favorisce la diversità e l'equilibrio della rappresentanza negli organi elettivi.

Art. 5 Attività

Per raggiungere la propria missione l'Associazione può svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento delle finalità istituzionali, utilizzando le strutture a disposizione, ivi compresa la propria sede e le proprie infrastrutture telematiche, e in particolare:

- promozione culturale rivolta a imprese e associazioni su tutti i temi della responsabilità sociale, dei rischi non finanziari e dello sviluppo sostenibile, sostenendo l'integrazione fra aspetti economici, sociali, ambientali e di etica degli affari con particolare riferimento alla governance, ai diritti umani e condizioni di lavoro, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente, alle corrette pratiche di mercato e alla tutela dei consumatori;
- studi e relazioni a supporto alla redazione e predisposizione di atti legislativi e normativi di interesse dell'Associazione e dei propri soci in collaborazione con competenti organi dell'Amministrazione Pubblica nelle sue articolazioni territoriali e funzionali e con Enti Normatori; monitorare le fasi di proposta, definizione e approvazione di nuove normative di interesse per i soci; partecipare a iniziative di analisi e sostegno per l'elaborazione di normative e standard europei, nazionali e regionali orientate alla responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile; informazione e diffusione delle opportunità offerte dalle normative vigenti;
- informazione su linee guida internazionali, normative, processi di innovazione e tutti i temi di interesse dell'Associazione favorendo lo scambio di informazioni fra i Soci su esperienze e problemi di interesse comune; istituire Commissioni e gruppi di lavoro volti a rafforzare il ruolo e l'attività dell'Associazione e concordare indirizzi e intese comuni;

- campagne e altre iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle forze economiche, sociali e politiche sui temi e normative emergenti in materia di responsabilità sociale delle organizzazioni e delle loro filiere di fornitura per lo sviluppo sostenibile rivolte, ma non limitate a, consumatori, buyers, investitori e altri portatori di interesse;
- iniziative editoriali (saggi, monografie, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, bollettini di informazione con l'esclusione di giornali quotidiani), linee guida e position paper, che possano contribuire alla sensibilizzazione sui temi di interesse dell'associazione anche in collaborazione con associazioni, enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale;
- conferimento di premi e riconoscimenti sui temi di interesse per l'Associazione nonché istituzione ed erogazione di borse, premi, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche presso l'Associazione o altrove;
- formazione: progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi, seminari, convegni, cicli di lezioni di preparazione, formazione ed aggiornamento professionale in presenza o per via telematica per lo sviluppo delle competenze su tutti i temi relativi agli scopi dell'associazione;
- programmi di valutazione della conformità: sviluppare e promuovere programmi e schemi di valutazione della conformità nel rispetto delle norme internazionali per l'accreditamento relativi a prodotti, processi, persone e organizzazioni nell'ambito d'interesse dell'Associazione oppure, gestire, in base a convenzioni scritte, programmi e schemi valutati positivamente per finalità di accreditamento coerenti con gli scopi dell'Associazione per conto di terze parti;
- promozione e valorizzazione di organizzazioni italiane responsabili, anche con il supporto di tecnologie e piattaforme tecnologiche digitali e il coinvolgimento delle Camere di Commercio Italiane nel mondo;
- collaborazione con altre associazioni, organizzazioni o enti nazionali ed esteri senza fini di lucro e non concorrenziali con gli scopi dell'Associazione in iniziative multistakeholder coerenti con la realizzazione delle proprie finalità;
- raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e promozione e partecipazione a programmi di finanza etica, sia direttamente sia attraverso altri enti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci e con il pubblico;
- partecipazione alla costituzione di società specializzate per la gestione di attività di informazione, formazione, o di altre attività e servizi anche verso corrispettivo, purché funzionali rispetto agli scopi dell'Associazione;
- favorire la costituzione, o l'ingresso nel proprio ambito, nelle forme organizzative che saranno ritenute opportune, di enti specializzati in tematiche legate agli aspetti della responsabilità sociale e aventi lo scopo di studiare particolari problematiche o particolari aree geografiche. Tali enti dovranno avere una propria autonomia gestionale e funzionale e, di regola, propri finanziamenti: essi potranno operare nell'ambito dell'Associazione, ed

usufruire della sua collaborazione ed assistenza, esclusivamente nei limiti in cui svolgeranno attività di interesse dell'Associazione, sotto il suo controllo e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà altresì svolgere ulteriori attività ritenute utili dagli organi dell'Associazione, così come potrà aderire ad altre associazioni, organizzazioni o enti nazionali ed esteri senza fini di lucro e non concorrenziali con gli scopi dell'Associazione, al fine di contribuire alla migliore realizzazione delle proprie finalità.

TITOLO II DEGLI ASSOCIATI

Art. 6 - Associati

Possono essere associati tutte le persone giuridiche, le persone fisiche, Enti ed Associazioni interessate allo sviluppo degli obiettivi dell'Associazione senza alcuna discriminazione di genere (es.: nazionalità, sesso, religione, etnia, etc.).

Gli associati sono tenuti a contribuire al buon esito delle iniziative dell'Associazione, nella misura delle loro competenze e disponibilità.

Gli associati si distinguono in:

- Associati Fondatori
- Associati Ordinari, che possono essere Collettivi (persone giuridiche) o Individuali (persone fisiche)
- Associati di Diritto
- Associati Sostenitori
- Associati Giovani
- Associati Onorari

Gli associati Fondatori dell'Associazione sono soci ordinari (collettivi o individuali) i quali hanno concordemente e congiuntamente condiviso l'intento di costituire l'Associazione. Con particolari motivazioni il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio Fondatore anche a soci ordinari iscritti entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data della costituzione.

Gli associati Ordinari Collettivi sono società, Associazioni ed enti di diritto privato, consorzi concretamente impegnati al miglioramento della responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile come attestato da referenze, progetti, prodotti, servizi e attività specifiche. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'iscrizione tra i soci da parte di associazioni a condizione che rappresentino interessi generali e non di parte o di categoria (es.: settoriali, professionale, etc.) oppure abbiano uno scopo coerente con quello dell'Associazione.

Gli associati Ordinari Individuali sono persone fisiche (per esempio liberi professionisti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, Accademici, ...) che hanno interesse allo scopo e alle sue attività. Non possono iscriversi come Soci Individuali soggetti che rientrino nelle categorie dei Soci Collettivi.

Gli associati di Diritto possono essere Ministeri, enti pubblici o organi tecnici dello Stato, così come altri enti, istituti o associazioni interessati per

competenze, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: UNI, CNR, ISPRA, ENEA, Camere di Commercio Italiane all'Estero, APQI oppure Associazioni e Fondazioni Culturali che perseguono l'intento di promuovere e diffondere la cultura Italica nel mondo. Gli Associati di Diritto non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Gli associati Sostenitori sono gli associati Ordinari (Collettivi o Individuali) ammessi dal Consiglio Direttivo in base a criteri che includono, ma non sono limitati a, i seguenti requisiti:

- impegno alla permanenza nell'Associazione per almeno un triennio;
- versamento, oltre alla quota annuale, di un immediato contributo pari alla quota prevista per tale categoria di Soci e comunque non inferiore ad almeno tre volte la quota annuale stabilita per i soci ordinari (collettivi o individuali)
- distintivo contributo con continuità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività pro-bono dagli elevati contenuti professionali e mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori potranno destinare contributi dedicati a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività dell'associazione e potranno svolgere un ruolo attivo nell'ambito di programmi della stessa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di classificare i Soci Sostenitori in categorie distinte in funzione dell'ammontare della quota versata e definire, con apposito Regolamento, il loro ruolo nell'Associazione.

Gli associati Onorari sono personalità ritenute straordinariamente meritevoli per l'attività svolta a sostegno dell'Associazione e/o delle sue iniziative ovvero più in generale nell'ambito della responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile e che manifestino comunque per iscritto la propria adesione agli - e accettazione degli - scopi e finalità dell'Associazione come espressi dallo Statuto. Gli Associati Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Uno dei possibili criteri per l'individuazione di Soci Onorari potrà consistere nella circostanza che i soggetti cui potrebbe essere conferita la qualifica si sono caratterizzati per la loro determinazione nel sostegno della promozione della responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile nella comunità degli Italici nel mondo.

I soci Onorari sono proposti da almeno 2 (due) Soci Fondatori, ammessi con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei Soci.

I Soci Giovani sono soci individuali studenti presso Università od altre Scuole di specializzazione, nello studio delle discipline e tematiche coerenti con lo Scopo dell'Associazione e non possono rientrare nelle precedenti categorie. I Soci Giovani hanno un'età e pagano una quota ridotta stabilite dal Consiglio Direttivo e possono eleggere un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Ammissione

L'ammissione del Socio avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante (se socio collettivo) o dalla persona (se socio individuale) richiedente contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e, ove presenti, dal Regolamento e dal Codice Etico.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

I Soci Collettivi:

- statuto del Socio Collettivo
- visura camerale non anteriore a 3 mesi (se disponibile)
- informazioni sull'attività svolta.

I Soci Individuali:

- copia documento di identità, in stato di validità al momento della richiesta di adesione
- codice fiscale
- curriculum vitae

Sulla ammissione di tutti i Soci delibera il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

L'ammissione decorre dalla deliberazione del Consiglio Direttivo e, per i Soci Ordinari, dal pagamento della quota di ingresso e di quella ordinaria, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.

Art. 8 - Diritti e obblighi

La qualifica di socio e le quote associative sono personali, intrasmissibili e non negoziabili.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa all'atto di convocazione dell'Assemblea) e votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione alle condizioni previste per i soci
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

I soci accettano l'obbligazione di:

- osservare le norme del presente Statuto nonché delle deliberazioni conformi alla legge ed allo Statuto che saranno prese dai competenti Organi dell'Associazione
- pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo
- svolgere le attività preventivamente concordate
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dello stato dei requisiti loro richiesti statutariamente.
- non svolgere attività lesiva dell'immagine dell'Associazione e di ciascuno degli altri Soci.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno gli stessi diritti e godono degli stessi servizi ad eccezione dei Soci Onorari e dei

Soci Giovani che non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 9 - Durata dell'adesione

L'Anno Associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'adesione di ogni Socio termina alla fine dell'anno solare nel quale è stata accolta la domanda.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta che dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A.R. oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) entro tre mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta senza il rispetto dei termini di preavviso, sarà comunque dovuto il versamento relativo all'Anno Associativo successivo. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 28.

Art. 10 - Quote associative

Gli importi delle quote Associate sono definiti dall'Assemblea dell'anno precedente all'anno in cui vengono applicate.

A tal fine, tenendo conto dei programmi associativi e dei budget di spesa il Consiglio Direttivo propone annualmente alla Assemblea, per la approvazione, gli importi delle quote annuali e delle quote d'ingresso da applicarsi nell'anno successivo. Le quote associative non sono restituibili.

Art. 11 - Cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- a) disdetta da parte del Socio,
- b) cessazione dell'attività del Socio,
- c) deliberazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dalla Assemblea, per inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Statuto,
- d) comportamenti non conformi ai valori e all'etica dell'Associazione oppure a regolamenti di programmi e iniziative promosse dall'Associazione,
- e) recesso esercitato ai sensi dell'Art. 28.

La cessazione volontaria, automatica o coattiva della qualifica di Socio comporta, per tutti i soci, la perdita di ogni eventuale diritto sul fondo comune dell'Associazione, sulla quota di ingresso, sulla quota associativa per l'anno in corso. Qualora un Socio Fondatore cessi il rapporto con l'Associazione ha il diritto di tornare nell'Associazione in qualsiasi momento come Associato Ordinario.

TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) I Vicepresidenti
- e) Il Tesoriere
- f) Il Direttore
- g) Il Comitato Scientifico

h) Il Revisore Legale dei Conti

i) Il Collegio dei Saggi

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati aderenti. Gli Associati Ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa non possono essere ammessi all'Assemblea.

Gli Associati Onorari, gli Associati di Diritto e gli Associati Studenti possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Gli Associati Ordinari possono conferire delega alla partecipazione in Assemblea ad altro socio avente diritto di voto, il quale non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Ogni Associato Ordinario, iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, dispone di un numero di voti pari a 1 (uno).

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può quindi tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo di posta elettronica l'eventuale documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, in modo certo e non modificabile, sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il voto per corrispondenza, è ammesso con le seguenti modalità:

a) possono votare per corrispondenza gli associati che ne abbiano fatto richiesta scritta, da conservarsi agli atti sociali; in ogni caso non è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulle azioni di responsabilità degli organi dell'Associazione;

b) la possibilità di votare per corrispondenza deve essere menzionata nell'avviso di convocazione. La convocazione deve indicare con quali modalità gli associati possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza;

c) il testo della delibera da approvare deve essere interamente riportato sulla scheda di voto.

Nel caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che hanno inviato nei termini la propria scheda di voto.

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- a) al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- b) al momento dell' espressione del voto da parte degli associati, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo.

Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) determinare gli indirizzi programmatici generali per la conduzione dell'Associazione da parte della Presidenza e del Consiglio Direttivo al fine di raggiungere gli scopi statutari,
- b) discutere e deliberare, su relazione del Consiglio Direttivo, sull'andamento generale della Associazione, sui programmi e su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo,
- c) approvare il bilancio consuntivo ed esaminare il bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo,
- d) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote base di ingresso e di quelle annuali per ciascuna categoria di socio,
- e) ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo, in merito alla esclusione di un associato,
- f) provvedere, secondo le modalità previste nel successivo art. 17, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, previa precedente determinazione del loro numero,
- g) provvedere alla eventuale nomina del Tesoriere e del Revisore dei Conti,
- h) provvedere alla nomina dell'eventuale Collegio dei Saggi,
- i) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamento e Codice Etico,
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti,

All'Assemblea straordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:

- k) discutere e deliberare su qualsiasi modificazione allo Statuto
- l) deliberare sull'eventuale scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio e sulla conseguente nomina del/i liquidatore/i

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano o dal Consigliere più anziano, mediante convocazione spedita con posta elettronica con notifica di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica con notifica di ricevimento, ricevuta almeno cinque giorni prima e contenente le predette indicazioni.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti Soci che dispongano della maggioranza dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci Ordinari.

L'Assemblea è legalmente valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti. La seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non minore di un'ora. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria di cui alle lettere k) e l) del precedente art. 14 si osservano i quorum costitutivi e deliberativi specificati ai successivi articoli 29 e 30.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea con voto palese su proposta del Presidente.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice- Presidente più anziano o dal Consigliere più anziano o da persona scelta dall'Assemblea.

Il Presidente, all'inizio della riunione, nomina un Segretario che provvede alla predisposizione del verbale. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per le delibere di cui all'art.14 k) e l) il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea con le modalità sottoindicate e dura in carica 4 (quattro) anni ad eccezione del primo Consiglio Direttivo che resta in carica 6 (sei) anni.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) consiglieri in numero dispari, eletti tra i rappresentanti dei Soci Ordinari, dei Soci Fondatori, dei Soci di Diritto e Soci Giovani

I rappresentanti dei Soci Collettivi indicati a partecipare al Consiglio Direttivo debbono appartenere ai vertici dell'organizzazione (Presidente, CEO, Direttore generale o da essi direttamente delegato). Nel caso in cui il

consigliere cessasse di rappresentare il Socio, decade automaticamente dalla carica e il socio ha il diritto di indicare per la nomina nel Consiglio Direttivo un nuovo rappresentante.

I Soci Giovani regolarmente iscritti all'Associazione al momento della convocazione e presenti in Assemblea hanno il diritto di eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori firmatari dell'atto costitutivo provvedono ad eleggere il primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, stabilendone compiti e modalità di funzionamento.

Il Presidente, il/i Vicepresidente/i e il Tesoriere fanno parte del Comitato Esecutivo.

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica, oltre che per scadenza del loro mandato in caso:

- a) di impossibilità a svolgere il proprio incarico;
- b) si ritrovino in una situazione di oggettivo impedimento temporaneo, di qualsiasi natura, a svolgere le proprie funzioni protratto per 6 (sei) mesi consecutivi;
- c) assenza alle riunioni senza giustificato motivo per 3 (tre) volte consecutive o a metà delle riunioni convocate nell'anno solare;
- d) dimissioni.

Qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, un Consigliere, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un suo sostituto, sottoponendo successivamente la nomina alla approvazione della Assemblea.

Ove nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
- b) provvede all'amministrazione e gestione del fondo comune,
- c) predispone i bilanci preventivi,
- d) predispone i bilanci consuntivi e le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- e) propone l'ammontare delle quote associative sia annuali che di ingresso da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea,
- f) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci, quest'ultima da ratificare da parte dell'Assemblea,
- g) nomina nel suo seno il Presidente e il/i Vicepresidente/i e il Tesoriere,
- h) nomina il Direttore,

- i) nomina i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria e decide su iniziative di raffronto con altre organizzazioni analoghe,
- j) nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non occasionale,
- k) approva le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione,
- l) elabora le proposte di variazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- m) predispone il Regolamento e il Codice Etico da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea,
- n) approva l'applicazione dei regolamenti dei programmi che gestisce, le tariffe standard applicabili e approva, ove previsto, gli organismi autorizzati a svolgere attività nell'ambito di programmi di attestazione di conformità.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la possibilità per i soci di sostenere con risorse finanziarie o umane la realizzazione di progetti speciali con contributi straordinari e volontari vincolati alla realizzazione del progetto.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno tre volte all'anno; la sede della riunione può essere diversa dalla sede della Associazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente anziano o dal Consigliere più anziano, a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo posta elettronica con almeno cinque giorni di preavviso, salvo modalità diverse concordate all'unanimità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente anziano o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina il Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all'inizio della riunione.

Le modalità di espressione del voto sono stabilite di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 19 - Presidente e Vicepresidente/i

Il Presidente e il/i Vicepresidente/i restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere nominato per non più di due mandati consecutivi e fino a un massimo di tre mandati non consecutivi. Si intende rivestita per l'intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

Il Presidente e i Vicepresidenti attuano le direttive del Consiglio Direttivo. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente anziano, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio promuovendo azioni e istanze giudiziarie e amministrative e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente e i Vicepresidenti hanno firma libera e disgiunta.

Il Presidente fa parte del Comitato Scientifico e lo presiede, fatta salva una diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, provvede alla gestione economico - finanziaria dell'Associazione, ne cura l'amministrazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Direttore

Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Direttore che dipende dal Presidente e propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore provvede al funzionamento dell'Associazione sovrintendendo agli aspetti amministrativi, tecnici e di tesoreria e provvede all'organizzazione e al regolare funzionamento degli uffici.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Il Direttore svolge le funzioni di Tesoriere qualora questi non fosse stato nominato.

Art. 22 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo di cinque, oltre al Presidente dell'Associazione o da altro Consigliere espressamente nominato dal Consiglio Direttivo che ne è membro di diritto.

La composizione e ogni variazione che dovesse rendersi necessaria viene definita e approvata con delibera del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo, sono persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione. Possono essere

componenti del Comitato Scientifico Docenti Universitari Ordinari o Associati di ruolo, con un massimo di due per la stessa università.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato scientifico svolge una funzione consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda il parere ed esprime il proprio parere sulle attività proposte dal Consiglio Direttivo, così come può proporre a sua volta attività idonee al raggiungimento degli scopi sociali. I membri del Comitato scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Il Presidente del Comitato Scientifico, a sua discrezione, può invitare alle riunioni del Comitato alcuni membri del Consiglio Direttivo od esperti e Soci qualora presentino esplicita richiesta scritta e motivata.

I membri del Comitato Scientifico svolgono la loro attività sulla base delle scelte delle procedure e delle decisioni di spesa stabilite dal Consiglio Direttivo.

Un componente del Comitato che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni viene escluso con delibera del Consiglio Direttivo, così come per ogni altra procedura di esclusione.

Art. 23 - Organo di Controllo o Revisore Legale dei Conti

Salvo i casi di nomina obbligatoria previsti dalla legge l'Assemblea può nominare un Revisore Legale dei Conti, nonché un supplente, entrambi rieleggibili, o un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa alle riunioni dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio Direttivo

Sia il Revisore Effettivo che il Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La carica di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

Il Revisore Legale dei Conti supplente subentra a quello effettivo in caso di

dimissioni o di impossibilità dell'Effettivo di svolgere il suo ruolo.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

L'Associazione può avvalersi di un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, è composto di 3 (tre) Membri eletti fra tutti i soci presenti, e resta in carica per 4 (quattro) anni. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza. Suo compito è l'eventuale composizione di divergenze fra i Soci. Le sue delibere vengono riportate su apposito libro.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 25 - Patrimonio Minimo

L'Associazione ha un patrimonio iniziale pari ad €uro 15.400,00 (quindicimilaquattrocento virgola zerozero) adeguato a perseguire i suoi scopi.

Art. 26 - Proventi

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione provengono da:

- quote associative e contributi dei soci
- proventi derivanti dalle attività svolte direttamente dall'Associazione o da eventuali partecipazioni
- contributi di privati
- contributi di Stati, di Enti e di Istituzioni pubbliche Italiani ed esteri
- contributi di organismi internazionali
- erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione
- rimborsi derivati da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali
- eventuali avanzi di gestione.

Con i proventi l'Associazione provvede alle spese per il funzionamento e a tutte le occorrenze e agli impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività dell'Associazione stessa.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni aventi analogo scopo.

Art. 27 - Bilancio preventivo

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo all'esame dell'Assemblea.

Art. 28 - Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione del Revisore Legale dei Conti, se nominato.

TITOLO V

**DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 29 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni statutarie devono essere deliberate dall'Assemblea secondo le disposizioni stabilite dall'art.14 del presente Statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) tre quarti degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito esercitare il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con presenza e voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti spettanti agli associati. Il voto può essere esercitato per corrispondenza. In tal caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, che deve riportare integralmente per esteso la o le deliberazioni proposte, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

L'Assemblea, con la maggioranza di cui sopra, nomina contestualmente uno o più liquidatori e ne determina i poteri e i compensi. Determina altresì la destinazione delle residue attività nette patrimoniali che debbono essere devolute ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Registro delle Imprese del Terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.